

Stati, qualità o fatti giuridicamente rilevanti che sono a diretta conoscenza dell'interessato anche se relativi a terze persone.

N.B. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

Le dichiarazioni false espongono a sanzioni penali e comportano la perdita del beneficio ottenuto.

I cittadini appartenenti all'Unione Europea possono rendere dichiarazioni sostitutive alle stesse condizioni dei cittadini italiani.

I cittadini extracomunitari possono rendere dichiarazioni sostitutive, purché siano regolarmente soggiornanti in Italia e riguardino stati, fatti o qualità personali attestabili da enti pubblici italiani.

Non possono essere sostituiti con tali dichiarazioni i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi e brevetti.

L' autentica della FIRMA e' necessaria solo se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e' rivolta ad un soggetto privato o al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici (Art. 21 comma 1 e 2 del D.P.R. 445 /2000).

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non autenticata non e' soggetta all'imposta di bollo.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticata e' soggetta all'imposta di bollo tranne che nei casi di esenzione previsti dalla tabella B del D.P.R. 642 /72 e successive modifiche.